

Regolamento ISEE

COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n.68 del 02.11.2015

Sommario

<u>CAPO I - PREMESSA.....</u>	<u>3</u>
<u>Art. 1 - Oggetto.....</u>	<u>3</u>
<u>Art. 2 - Campo di applicazione.....</u>	<u>3</u>
<u>CAPO II - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA.....</u>	<u>4</u>
<u>Art. 3 - DSU, Attestazione, valori ISEE/ISE (Indicatore situazione Economica Equivalente/ Indicatore Situazione Economica).....</u>	<u>4</u>
<u>Art. 4 - ISEE corrente.....</u>	<u>4</u>
<u>CAPO III - PROCEDIMENTI.....</u>	<u>5</u>
<u>Art. 5 - Autocertificazione ISEE.....</u>	<u>5</u>
<u>Art. 6 - Procedimenti di stato di abbandono e di estraneità.....</u>	<u>5</u>
<u>Art. 7 - Accertamento dei requisiti per il mantenimento dei benefici.....</u>	<u>7</u>
<u>Art. 8 - Validità ed aggiornamento dell'attestazione.....</u>	<u>7</u>
<u>Art. 9 - Composizione della DSU.....</u>	<u>8</u>
<u>Art. 10 - Accesso alle prestazioni, soglie, fasce e ulteriori criteri: rinvio.....</u>	<u>8</u>
<u>Art. 11 - Banca dati ISEE comunale.....</u>	<u>8</u>
<u>CAPO IV -CONTROLLI.....</u>	<u>9</u>
<u>Art. 12- Nucleo di controllo.....</u>	<u>9</u>
<u>Art. 13 - Oggetto dei controlli dell'Ente.....</u>	<u>9</u>
<u>Art. 14 - Forme e modi dei controlli.....</u>	<u>10</u>
<u>Art. 15-Atti e Adempimenti collegati all'attività di controllo.....</u>	<u>12</u>
<u>Art. 16 - Rapporti con la Guardia di finanza e con l'Agenzia delle Entrate.....</u>	<u>12</u>
<u>Art. 17 - Norme finali.....</u>	<u>13</u>

CAPO I - PREMESSA

Art. 1 - Oggetto

1. Con il presente regolamento si disciplina l'applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in relazione alle prestazioni agevolate erogate dall'Amministrazione Comunale, nonché alle prestazioni di cui al successivo art.2.

2. Il presente regolamento recepisce il DPCM 159/2013, "regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)" e il Decreto attuativo emesso in data 07.11.2014, pubblicato sulla GU n. 267 del 17.11.2014, supplemento ordinario, n 87:

3. Il presente atto disciplina, completa ed integra ogni altra determinazione, data anche in forma regolamentare comunale, relativa ad agevolazioni economiche o tariffarie che prevedano la valutazione della situazione economica del richiedente.

Art. 2 - Campo di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano in genere alle prestazioni dell'Ente che hanno quale caratteristica primaria di accesso l'individuazione di particolari requisiti di natura economica; tali disposizioni si applicano altresì alle prestazioni educative e sociali dell'Ente non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche.

2. Le prestazioni assoggettate all'ISEE di cui al comma 1 sono individuate, dalla seguente elencazione, da considerarsi comunque non esaustiva:

- contributi per il pagamento della tariffa del servizio di trasporto scolastico;
- contributi per il pagamento della tariffa del servizio di ristorazione scolastica;
- contributi per il pagamento delle tariffe dei servizi prima infanzia;
- contributi per il pagamento delle tariffe dei servizi e/o centri ricreativi estivi;
- tutti gli altri contributi autonomi o mediati da altre amministrazioni centrali o periferiche che lo prevedano;
- requisiti per la partecipazione ai bandi per assegnazione alloggi ERP

3. Per quanto concerne le prestazioni socio/sanitarie erogate dal Consorzio Società della Salute del Mugello, si rimanda al Regolamento Sistema Zonale dell'Accesso ai servizi.

CAPO II - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA

Art. 3 - DSU, Attestazione, valori ISEE/ISE (Indicatore situazione Economica Equivalente/ Indicatore Situazione Economica)

1. Il richiedente presenta un'unica dichiarazione sostitutiva in riferimento al nucleo familiare di cui all'articolo 4, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE.
2. L'Attestazione conseguente alla presentazione della DSU e riportante l'ISEE è resa disponibile al dichiarante e agli aventi titolo dall'INPS. La stessa può essere utilizzata per il periodo di validità da tutti i componenti il nucleo familiare ai fini ISEE.
3. L'INPS determina l'ISEE sulla base delle componenti autodichiarate dal dichiarante, degli elementi acquisiti dall'Agenzia delle entrate e di quelli presenti nei propri archivi amministrativi o a tal fine acquisiti.
4. L'ISEE è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni educative e sociali agevolate.
5. L'ISEE è calcolato in riferimento a quanto previsto dal D.P.C.M. 159/2013.

Art. 4 - ISEE corrente

1. In presenza di un ISEE in corso di validità, può essere calcolato un ISEE corrente, riferito ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione, qualora vi sia una rilevante variazione nell'indicatore, come determinata ai sensi del comma 2, e al contempo si sia verificata, per almeno uno dei componenti il nucleo familiare, nei 18 mesi precedenti la richiesta della prestazione, una delle seguenti variazioni della situazione lavorativa:
 - a) RISOLUZIONE: lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione dell'attività lavorativa o una riduzione della stessa;
 - b) MANCATO RINNOVO: lavoratori dipendenti a tempo determinato ovvero impiegati con tipologie contrattuali flessibili, che risultino non occupati alla data di presentazione della DSU, e che possano dimostrare di essere stati occupati nelle forme di cui al presente punto per almeno 120 giorni nei dodici mesi precedenti la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro;
 - c) CESSATA ATTIVITA': lavoratori autonomi, non occupati alla data di presentazione della DSU, che abbiano cessato la propria attività, dopo aver svolto l'attività medesima in via continuativa per almeno dodici mesi
2. L'ISEE corrente può essere calcolato solo in caso di variazioni superiori al 25% dell'indicatore della situazione reddituale corrente.

3. L'ISEE corrente ha validità, di regola, di due mesi dal momento della presentazione del modulo sostitutivo della DSU ai fini della successiva richiesta della erogazione delle prestazioni e comunque fino al termine dell'erogazione della prestazione prevista.

CAPO III - PROCEDIMENTI

Art. 5 - Autocertificazione ISEE

1. L'ISE/ISEE è, in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui al DPR 445/2000, tra gli stati, i fatti e qualità per i quali l'INPS è ente certificante.

2. Con l'articolo 15 della Legge 12 novembre 2011 n. 183 ("decertificazione" nei rapporti fra PP.AA. e privati) è imposto agli uffici il divieto di far produrre al cittadino l'attestazione ISEE nelle istanze e nella documentazione richiesta al cittadino.

3. Il valore ISE/ISEE e gli altri dati dell'attestazione ISEE dovranno essere autocertificati dal cittadino e controllati dagli uffici, secondo quanto stabilito nel successivo capo IV.

4. In caso di imminente scadenza dei termini per l'accesso ad una prestazione sociale agevolata ove nelle more della disponibilità dell'attestazione ISEE i richiedenti potrebbero vedersi arrecato un pregiudizio, i componenti il nucleo familiare possono comunque presentare la richiesta accompagnata dalla ricevuta di presentazione della DSU. L'ufficio competente all'istruttoria acquisisce successivamente l'attestazione relativa all'ISEE interrogando il sistema informativo ovvero, laddove vi siano impedimenti, richiedendola al dichiarante, ancorché in copia non autenticata, nell'interesse del medesimo.

Art. 6 - Procedimenti di stato di abbandono e di estraneità

1. I procedimenti regolati dal presente articolo sono relativi all'attività di accertamento amministrativo da parte del Settore Servizi Amministrativi delle seguenti fattispecie:

- a) abbandono del coniuge di cui all'art. 3 comma 3 lettera e) d.p.c.m. 159/2013 ai fini della costituzione di nuclei familiari distinti per coniugi con diversa residenza;
- b) estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici del genitore di cui all'art. 7 comma 1 lettera e) d.p.c.m. 159/2013 per le prestazioni agevolate rivolte a minorenni in presenza di genitori non conviventi.

2. Per il procedimenti di cui al comma 1 lettera a) il coniuge, in sede di richiesta al comune di residenza, diretta ad accertare lo stato di abbandono dell'altro coniuge, presenta apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. Il Responsabile del Settore Servizi Amministrativi accerta con determina lo stato di abbandono, a seguito di istruttoria condotta dagli assistenti sociali.

3. Per il procedimenti di cui al comma 1 lettera b) il soggetto che chiede al Comune di

accertare l'estraneità in termini affettivi ed economici deve produrre idonea documentazione atta a dimostrare tale condizione. lo stato di abbandono dell'altro coniuge, presenta apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. Il Responsabile del Settore Servizi Amministrativi accerta con determina lo stato di estraneità, a seguito di istruttoria condotta dagli assistenti sociali anche con l'eventuale ausilio della Polizia Municipale.

4. L'atto di cui al comma 3 viene recepito dai CAF nella documentazione richiesta in sede di assistenza alla compilazione della DSU.

Art. 7 - Accertamento dei requisiti per il mantenimento dei benefici (?)

Nell'accertamento dei requisiti per il mantenimento di prestazioni sociali agevolate che richieda il rispetto di requisiti in termini di ISEE, l'indicatore va calcolato al netto dell'ammontare del trattamento medesimo. Ai sensi dell'art. 4, comma 5, del D.P.C.M. n. 159/13, qualora il nucleo familiare che richiede l'intervento economico ne abbia percepito uno o più di uno nell'anno precedente la presentazione della DSU ISEE, il servizio competente, al fine di accertare il requisito economico per il mantenimento di detto intervento economico, provvederà a sottrarre dal valore ISE indicato nella relativa attestazione l'importo complessivo degli interventi economici percepiti. Tale sottrazione avverrà sino a concorrenza dell'importo degli interventi economici dichiarati ai fini del calcolo dell'ISEE, così come previsto dall'art. 4, comma 4, lettera f), del D.P.C.M. n. 159/13.

Art. 8 - Validità ed aggiornamento dell'attestazione

La DSU ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo; il cittadino può presentare, entro il periodo di validità della DSU, una nuova dichiarazione oppure l'ISEE corrente, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'ISEE del proprio nucleo familiare, per le prestazioni di cui all'art. 2:

Nel caso in cui il procedimento preveda un bando di accesso la nuova dichiarazione può essere presentata comunque entro la data di scadenza del bando;

Per i procedimenti sui servizi scolastico-educativi, la dichiarazione ISEE valida al momento dell'istanza vale per l'intero anno educativo/scolastico.

Qualora il cittadino presenti una nuova DSU al fine di rilevare i mutamenti delle condizioni economiche e familiari, gli effetti della nuova DSU decorrono dal bimestre successivo alla presentazione.

Qualora sia l'Amministrazione Comunale a richiedere una DSU aggiornata, nel caso di variazione del nucleo, gli effetti della nuova DSU decorrono dal BIMESTRE successivo alla data di ricezione della richiesta da parte del cittadino.

Art. 9 - Composizione della DSU

1. La DSU è composta da:
un modello base relativo al nucleo familiare;
fogli allegati relativi ai singoli componenti;
moduli aggiuntivi, di cui è necessaria la compilazione qualora rilevino ai fini del computo dell'ISEE le componenti aggiuntive per:
prestazioni di natura socio-sanitaria erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo;
prestazioni sociali rivolte ai componenti minorenni, in presenza di genitori non conviventi;
moduli sostitutivi, in caso di richiesta dell'ISEE corrente;
moduli integrativi, per i redditi non autocertificati che risultano difformi da quelli acquisiti dal sistema o non pervenuti entro 15 giorni e i redditi non acquisiti dal sistema in caso di esonero della dichiarazione dei redditi.

Art. 10 - Accesso alle prestazioni, soglie, fasce e ulteriori criteri: rinvio

I criteri di accesso alle prestazioni, gli ulteriori criteri di selezione dei beneficiari, le fasce di contribuzione dei servizi cui collegare le agevolazioni ed i relativi parametri per i vari servizi sono definiti, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, con deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 11 - Banca dati ISEE comunale

Gli uffici che erogano prestazioni agevolate alimenteranno la banca dati ISEE comunale appositamente costituita dai servizi informatici con i dati essenziali dei beneficiari e dei benefici assegnati.

La banca dati sarà condivisa dagli uffici di cui al comma 1 nel rispetto della riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente.

La banca dati dovrà consentire di riportare anche i dati essenziali dei controlli effettuati dagli uffici, in modo da procedere una sola volta al controllo di una attestazione presentata per ottenere più prestazioni agevolate.

Tale banca dati è istituita inoltre con l'obiettivo di alimentare la Banca Dati delle Prestazioni Sociali Agevolate di cui al decreto direttoriale n. 8 del 10/4/2015.

CAPO IV -CONTROLLI

Art. 12- Nucleo di controllo

L'Amministrazione Comunale esegue i controlli sulle informazioni autodichiarate dal cittadino. Viene istituito a tal fine un apposito nucleo di controllo multidisciplinare , individuato con atto dirigenziale. Il nucleo di controllo opera anche attraverso le autorizzazioni ai collegamenti telematici, tenendo conto della normativa in materia di privacy e trasparenza.

Art. 13 - Oggetto dei controlli dell'Ente

1. Il controllo si effettua su tutti i dati che devono essere dichiarati in sede di compilazione della DSU ai fini ISEE.

Art. 14 - Forme e modi dei controlli

L'attività di riscontro e verifica deve essere:

tale da attestare con certezza la fondatezza di quanto dichiarato dall'utente;

conclusa in forma scritta o in formato elettronico con valore legale;

proveniente dall'autorità, dall'ufficio o ente competente ad attestare la conformità al vero delle dichiarazioni;

acquisita stabilmente nel fascicolo relativo alla pratica.

2. Il responsabile del procedimento invia all'interessato idonea comunicazione ai sensi degli art 7 e 8 della L. 241/90. In caso di necessità di integrazioni l'interessato medesimo viene invitato a presentare osservazioni, in un'ottica di partecipazione al procedimento, anche con le modalità di cui all'art 10 bis della medesima legge 241/90.

3. L'ufficio che attiva i controlli acquisisce copia della DSU e dell'Attestazione ISEE soggetta ai controlli attraverso l'accesso telematico alla banca dati ISEE detenuta dall'INPS, nonché alle altre banche dati ritenute utili.

4. I controlli effettuati dagli uffici di cui al presente capo sulle dichiarazioni sostitutive possono essere svolti in forma generalizzata su tutti i richiedenti prestazioni agevolate, puntuale o a campione. I controlli possono poi essere di tipo preventivo o successivo, a seconda che vengano effettuati durante l'iter procedimentale o successivamente all'adozione dei provvedimenti amministrativi.

5. Il controllo puntuale riguarda singoli casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità dei contenuti delle DSU e per i quali il responsabile del procedimento ritenga necessaria l'attivazione di verifiche e riscontri. La fondatezza del dubbio può consistere:

nel riscontro anche casuale di un contrasto o di un'incoerenza tra i dati dichiarati e quelli già in possesso dell'ufficio;

nella manifesta inattendibilità nonché nella contraddittorietà apparente di fatti, dati o situazioni dichiarate o nei documenti presentati, fatto salvo il mero errore materiale;

in imprecisioni, omissioni o lacunosità tali da far supporre la consapevole volontà del dichiarante di fornire solo dati parziali;
nella illogicità rispetto al tenore di vita mantenuto dal nucleo familiare desumibile da informazioni diverse da quelle dichiarate e in possesso dell'Amministrazione comunale.

6. E' inoltre considerato indicatore di rischio in ordine alla veridicità delle dichiarazioni l'ISEE con valore uguali a zero e la precedente falsa o mendace dichiarazione resa dall'utente all'Amministrazione o ad altre PPAA, purché l'ufficio precedente ne sia a conoscenza.

7. Il controllo a campione è effettuato nella misura minima del 3%; la percentuale viene calcolata sul numero di beneficiari che hanno usufruito di agevolazioni nell'anno precedente.

8. L'attività di controllo e verifica può avvenire attraverso:

- l'acquisizione diretta dei dati, qualora gli stessi siano già in possesso dell'amministrazione precedente o mediante la consultazione degli archivi dell'amministrazione certificante, anche tramite collegamento telematico alle banche dati o sulla base di apposite convenzioni.
- la richiesta all'amministrazione certificante di confronto e conferma scritta della corrispondenza tra la dichiarazione presentata dall'utente e le informazioni contenute nelle proprie banche dati. In questo caso, l'amministrazione certificante dovrà indicare l'esito del controllo, l'ufficio ed il responsabile del procedimento e la data
- la richiesta al dichiarante di documentazione e/o dichiarazioni integrative, atte a dimostrare o sostenere logicamente gli elementi auto dichiarati come pure idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali e di modesta entità.

Art. 15-Atti e Adempimenti collegati all'attività di controllo

1. Con determina si provvede a dare evidenza dell'esito dei controlli in forma aggregata, numerica, anonima, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 35 del D. Lgs 33/2013. Gli esiti dei controlli non appena determinati devono essere registrati nella banca dati ISEE comunale.

2. Qualora il responsabile del procedimento, nel corso dei controlli rilevi irregolarità, imprecisioni e/o omissioni, non costituenti falsità, è tenuto ad invitare i soggetti interessati ad integrare le dichiarazioni. L'integrazione dovrà essere effettuata dall'utente entro il termine assegnato dal responsabile e il procedimento resterà sospeso fino alla regolarizzazione.

3. Qualora il responsabile del procedimento rilevi elementi di falsità nelle dichiarazioni rese, trasmetterà gli atti contenenti false dichiarazioni all'autorità giudiziaria in applicazione dell'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.

4. Qualora l'attività di controllo determini una correzione del valore ISEE, dovranno essere attivate tempestivamente le comunicazioni interne agli altri uffici che erogano prestazioni agevolate relativamente alla rettifica del valore ISEE. Nei casi in cui la variazione del valore ISEE comporti l'esclusione dalla prestazione agevolata, il Responsabile del settore dovrà adottare un provvedimento di sospensione del

beneficio. Il Responsabile del settore dovrà inoltre recuperare le eventuali somme indebitamente percepite dal soggetto.

5. Contestualmente all'avvio della procedura di decadenza o di sospensione dai benefici concessi o di esclusione dal procedimento, l'Ufficio trasmette agli interessati la comunicazione di avvio procedimento ai sensi della Legge n. 241/90. Le persone soggette al controllo hanno diritto di intervenire nel procedimento per produrre elementi utili a chiarire la situazione.

6. Fermo restando la restituzione del vantaggio conseguito per effetto dell'indebito accesso alle prestazioni sociali agevolate, nei confronti dei soggetti che in ragione del maggior reddito accertato hanno fruito illegittimamente delle prestazioni sociali agevolate il responsabile del settore Servizi Amministrativi applica la sanzione da € 500,00 a € 5.000,00 ai sensi del D.L. n. 78/2010 convertito in L. 122/2010 e successive modifiche ed integrazioni. Per quanto attiene la determinazione della sanzione amministrativa tra un limite minimo e un limite massimo si fa riferimento ai criteri di cui all'art. 11 della L. 689/81 per il quale si procede alla valutazione della gravità della violazione, dell'opera svolta dal soggetto interessato per l'attenuazione o eliminazione delle conseguenze della violazione, dell'eventuale assenza di recidiva, nonché della personalità dello stesso e delle sue condizioni economiche.

7. L'Amministrazione precedente, il responsabile e comunque ogni altro dipendente coinvolto nel procedimento non è responsabile per l'adozione di atti emanati in conseguenza di dichiarazioni false o documenti falsi o comunque contenenti dati non più rispondenti a verità prodotti dall'interessato o da terzi, salvo i casi di dolo e colpa grave.

8. L'ufficio che ha effettuato i controlli darà notizia dell'esito agli altri uffici comunali che erogano prestazioni agevolate su base ISEE, provvedendo, inoltre ad inviare idonea segnalazione all'Agenzia delle Entrate.

Art. 16 - Rapporti con la Guardia di finanza e con l'Agenzia delle Entrate

L'Amministrazione Comunale si avvale, al fine dell'effettuazione dei suddetti controlli, di convenzioni o protocolli operativi con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, e la Guardia di Finanza.

Gli Uffici che procedono ai controlli di cui al presente regolamento trasmettono periodicamente al Comando della Guardia di Finanza gli elenchi dei beneficiari di prestazioni agevolate con l'indicazione delle posizioni controllate o in corso di accertamento.

L'Ufficio controllante invierà alla Guardia di Finanza le dichiarazioni che presentino, anche dopo gli accertamenti effettuati, elementi di incertezza in relazione alla completezza dell'attività di controllo con riferimento ai limiti imposti dai poteri e agli strumenti a disposizione dell'ufficio controllante.

Gli uffici che erogano prestazioni agevolate procedono alla revoca del beneficio e all'eventuale sanzione amministrativa anche in caso di non corrispondenza tra quanto indicato dai beneficiari delle prestazioni nella DSU e quanto accertato in sede di controllo dalla Guardia di Finanza.

Art. 17 - Norme finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applica il DPCM

159/2013 e il DPR 28.12.2000, n. 445 e s.m. e i., fatto salvo quanto previsto da specifiche leggi.

Le disposizioni di legge emanate successivamente all'approvazione e all'entrata in vigore del presente regolamento, integrano e sostituiscono automaticamente le parti dello stesso eventualmente confliggenti o superate, in attesa della formale eventuale modificazione del presente regolamento.